Roma, 7/4/2022

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202200004956/A.G.
Oggetto: Legge 11/2022 - Decreto-Legge 221/2021, recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"

Circolare n. 13637

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Conversione in legge del decreto-legge 221/2021

Riferimenti normativi*:* Ripubblicazione del testo del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, coordinato con la legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11, recante*: «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», corredato delle relative note.* (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 41 del 18 febbraio 2022). (GU Serie Generale n.49 del 28-02-2022)

Nella Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio u.s. è stata pubblicata la legge 11/2022 di conversione del decreto-legge 221/2021 (cfr circolare federale n. 13420 del 28.12.2022) con cui era stato prorogato fino al 31 marzo u.s. lo stato di emergenza.

Si evidenziano le seguenti modifiche apportate al citato decreto in sede di conversione.

Proroga delle disposizioni in materia di somministrazione dei vaccini in farmacia (art. 12).
Il D.L. 221/2021 ha prorogato **fino al 31 dicembre 2022** le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cfr circolari federali n. 12730 del 5.1.2021 e n. 12905 del 24.3.2021) sulla somministrazione dei vaccini anti-Covid in farmacia da parte dei farmacisti opportunamente formati.

In sede di conversione è stato precisato che gli oneri - ai quali si provvede a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 447, della legge n. 178 del 2020 (fondo con una dotazione di 400 milioni di euro da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19) integrato di 4,8 milioni di euro per l'anno 2021 - sono quantificati complessivamente in euro 4.800.000.

Art. 16 Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID-19 nonché proroga di termini per adempimenti relativi all'anno accademico 2020/2021

Il comma 2-bis dell'art. 16 proroga al 15 giugno 2022 l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2020/2021. La disposizione opera in deroga alle normative dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore. Dalla suddetta disposizione consegue la proroga di ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle prove finali in questione

* * *

Si ricorda, infine, che con il decreto in oggetto (art. 1) è stato abrogato il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 (cfr circolare federale n. 13428 del 3.1.2022). Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 229 del 2021.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)